

# **COMUNE DI PALENA**

(PROVINCIA DI CHIETI)

**OGGETTO: Procedura di approvazione del PRU Contratto di Quartiere II°.  
Provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

**SETTORE TECNICO, URBANISTICO E  
LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 127 del 11/12/2013**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

### PREMESSO:

- che il PRU Contratto di Quartiere II° è intervento previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con proprio DM del 30/12/2002 autorizzava le regioni ad indire i bandi di gara.

- che la Regione Abruzzo con Delibera di G.R. n° 815 del 26/09/2003, approvava il bando definitivo, pubblicato sul BURA n° 29 del 10/10/2003;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 5.4.2004 si approvava il programma ed il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 8 febbraio 2001 n° 21, finalizzata alla riqualificazione edilizia e urbanistica di quartieri degradati, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale e all'incentivazione dell'offerta occupazionale, denominato CONTRATTO DI QUARTIER II – Recupero Urbanistico, Edilizio e Socio Economico del quartiere "La Valle" nel Comune di Palena, poiché pienamente rispondente alla strategia e agli obiettivi prefissati dalla Comunità Montana Aventino – Medio Sangro "Zona Q" e dalla Amministrazione del Comune di Palena;

- che la Comunità Montana Aventino – Medio Sangro con sede a Palena ha approvato lo stesso programma e progetto con deliberazione consiliare n° 4 del 6.4.2004 ed ha chiesto il relativo finanziamento alla Regione Abruzzo a valere sul bando relativo alla partecipazione al Contratto di Quartiere II, pubblicato sul BURA n° 29 del 10.10.2003;

- che con DM Infrastrutture e Trasporti n° P/423/04 del 11/11/2004 veniva approvato l'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento, in cui era ricompreso il PRU proposto dalla Comunità Montana Aventino-Medio Sangro;

- che la Regione Abruzzo ha finanziato parte delle opere inserite nei programmi "Contratti di Quartiere II" con risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 17/03, come da Accordo di Programma Quadro Aree Urbane in data 29 dicembre 2004 che la stessa Regione ha sottoscritto col Ministero dell'Economia e delle Finanze e col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che in data 25/01/2006 veniva sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra gli enti attuatori del PRU e specificatamente: Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione per Edilizia Residenziale, Regione Abruzzo Settore LL.PP. ed Aree Urbane e la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro;

- che il Programma prevede la riedificazione di n° 2 isolati del Centro Storico distrutti dagli eventi bellici dell'ultimo conflitto mondiale, a mezzo di un intervento coordinato, pubblico-privato;

- che l'intervento pubblico è finalizzato alla riedificazione di uno dei due isolati, prevedendo la costruzione di n° 10 unità immobiliari da destinarsi ad edilizia ERP;

- che l'intervento privato prevede la riedificazione del secondo isolato con la creazione di unità immobiliari da destinare alla compravendita sul mercato immobiliare privato;

- che trattandosi di Programma di Recupero Urbano il successivo iter di approvazione del progetto esecutivo deve essere effettuato in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regione Abruzzo n° 18 del 12.4.1983 nel testo vigente e precisamente all'articolo 30 ter *Programma di recupero urbano* correlato con i commi 4,5,7 e 8 dell'articolo 30 bis attraverso accordo di programma e conferenza dei servizi;

### RILEVATO:

- che la Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia



con nota prot. 19565 del 31 luglio 2008 ad oggetto "Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi" ha argomentato che:

*La direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica - VAS), entrata in vigore il 21 luglio 2001, stabilisce all'art. 1 che, sulla base delle politiche e delle azioni comunitarie dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile, deve essere obbligatoriamente garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi suscettibili di avere un impatto significativo nell'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace.*

*La Valutazione Ambientale Strategica - VAS - va quindi intesa come un procedimento e non come un provvedimento, che deve essere integrato fin dall'inizio del processo di pianificazione/programmazione al fine di fornire all'Ente pianificatore/programmatore i criteri per scegliere la strategia di pianificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile.*

*A livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.lgs 16.1.2008 n. 4 vigente dal 13 febbraio 2008, il cui art. 35 impone alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (e dunque entro il febbraio 2009).*

*In merito poi, alla rilevata coincidenza, nell'ordinamento regionale, dell'Autorità procedente di cui alla lettera a) comma 1 art. 5 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con l'Autorità competente di cui alla lettera P), comma 1 art. 5 del medesimo decreto legislativo e alla loro individuazione nella Amministrazione comunale, occorre segnalare che in difetto di una specifica disposizione legislativa che individui espressamente nella Regione l'autorità competente ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e di elaborare il parere motivato relativo ai piani di competenza comunale e provinciale, non può non farsi ricorso, nella ricostruzione dell'assetto di competenza in tale materia, alla disposizione dell'art. 43 L.R. 11/99 che, com'è noto, ha trasferito ai Comuni le funzioni afferenti la gestione del territorio non espressamente mantenute in capo alla regione e non conferite ad altri enti dal medesimo testo legislativo.*

*In particolare, sono state trasferite alle Amministrazioni comunali tutte le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata, cosicché non sussistendo, ad oggi, alcun organo regionale competente all'approvazione della documentazione riguardante la valutazione ambientale strategica di piani di enti locali non può che essere l'Amministrazione comunale il soggetto competente ad assicurare anche la corretta applicazione della normativa in materia di VAS relativamente ai piani di propria spettanza.*

**EVIDENZIATO** che la procedura del finanziamento per il PRU in argomento si è svolta dal 2002 al 2006;

**RITENUTO** quindi possibile **non assoggettare a VAS** (Valutazione Ambientale Strategica) l'approvando PRU Contratto di Quartiere II° - Recupero Urbanistico, Edilizio e Socio Economico del quartiere "La Valle" nel Comune di Palena;

**VISTI** gli estremi dei Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109 comma 2, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nonché del vigente CCNL del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Dirigenti dei Settori e i Responsabili dei Servizi;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto


legislativo n. 267 del 18/Agosto/2000 e il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

### DETERMINA

1. di **escludere** dall'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'approvando PRU Contratto di Quartiere II°- Recupero Urbanistico, Edilizio e Socio Economico del quartiere "La Valle" nel Comune di Palena per le ragioni esposte in narrativa;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;
3. di pubblicare integralmente la presente determinazione all'albo pretorio comunale on line.

**SERVIZIO TECNICO, URBANISTICO E LAVORI PUBBLICI**

Palena, li 11/12/2013



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Arch. Enrico DELPIZZO)

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 151-comma 4 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Palena, li

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
(Rag. Anna Maria VITTORIA)

Ai sensi dell'art. 184-comma 4 del D.L.vo n.° 267 del 18/08/2000, si autorizza il pagamento delle spese.

Palena, li

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

**COMUNE DI PALENA - (Chieti)**

Publicato all'albo pretorio on-line al

n. 410 dal 19-12-2013

al 03-01-2014.

Palena, li 19-12-2013

IL MESSO COMUNALE.

